

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)

Titolo I disposizioni comuni

art. 1 finalità e oggetto

art. 2 definizioni

art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

Titolo II requisiti per l'ammissione al finanziamento

art. 4 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival di spettacoli dal vivo

art. 5 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival multidisciplinari

art. 6 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle rassegne di spettacoli dal vivo

art. 7 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle stagioni musicali o attività concertistiche

art. 8 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al concorso

art. 9 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

Titolo III finanziamento annuale a progetti triennali per la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne e concorsi regionali nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

art. 10 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

art. 11 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

art. 12 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai festival, ai festival multidisciplinari, alle rassegne, alle stagioni musicali o attività concertistiche e ai concorsi

art. 13 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival

art. 14 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival multidisciplinari

art. 15 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle rassegne

art. 16 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle stagioni musicali o attività concertistiche

art. 17 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai concorsi

art. 18 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

art. 19 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

art. 20 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

art. 21 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

art. 22 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

art. 23 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

Capo III rendicontazione degli incentivi

art. 24 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

art. 25 rideterminazione e revoca dell'incentivo

Capo IV ammissibilità della spesa

art. 26 principi generali per l'ammissibilità delle spese

art. 27 spese ammissibili

art. 28 spese non ammissibili

art. 29 documentazione giustificativa delle spese

art. 30 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

art. 31 rinvio

art. 32 disposizione transitoria

art. 33 entrata in vigore

Capo I disposizioni comuni

Art. 1 finalità e oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 13, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad

oggetto la realizzazione, prevalentemente in ambito regionale, di festival, festival multidisciplinari, rassegne, e concorsi nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche.

2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti di cui agli articoli 10, 11, 12, 12 bis e 28, comma 2, della legge.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2 bis, della legge, non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento i soggetti che organizzano festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e premi prevalentemente nel settore del teatro amatoriale, del folclore, del canto corale e dell'attività musicale bandistica, finanziati attraverso le convenzioni ed il regolamento disciplinati dall'articolo 28, commi 3 e 4, della legge.

4. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo, di dipendenza o di lavoro autonomo o di lavoro professionale, retribuito.

5. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;
- f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;
- g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;
- h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;
- i) le modalità di verifiche e controlli;
- j) i termini del procedimento.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) festival di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o della prosa, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente (salvo la contemporaneità di tutti e tre i settori, nel qual caso si definisce "festival multidisciplinare"), ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo ("eventi collaterali"), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- b) festival multidisciplinare: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un breve arco temporale, che si svolgono contemporaneamente sia

- nel settore della musica che della danza che della prosa, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo (“eventi collaterali”), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
- c) rassegna di spettacolo dal vivo: una manifestazione o una pluralità di manifestazioni, effettuate in un arco temporale anche non breve ma limitato, e comunque nell’ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che si svolgono nel settore della musica o della danza o della prosa, ovvero in più di uno di tali settori contemporaneamente, ed eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo (“eventi collaterali”), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
 - d) stagione musicale o attività concertistica: una pluralità di manifestazioni nel settore della musica, effettuate in un arco temporale lungo, generalmente da settembre a giugno, e comunque nell’ambito di un coerente ed unitario progetto culturale, che sono organizzate o sono direttamente realizzate ed eseguite, eventualmente anche in presenza di eventi in settori diversi dallo spettacolo dal vivo (“eventi collaterali”), che tuttavia devono essere non prevalenti ed accessori;
 - e) concorso: concorso a rilevanza internazionale, nazionale o regionale in ambito teatrale o musicale o della danza, ovvero multidisciplinare, atto a valorizzare e premiare talenti e giovani talenti con un premio in danaro, valorizzandone la carriera e lo sviluppo artistico, da realizzarsi prevalentemente in ambito regionale.

Art. 3 modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell’incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo II requisiti per l’ammissione al finanziamento

Art. 4 requisiti per l’ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival di spettacoli dal vivo

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione dei festival di spettacolo dal vivo, come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all’articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai “permessi per spettacoli e trattenimenti” presentati alla SIAE) pari ad almeno 3.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o

di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). I festival organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 3 giorni e non deve durare più di 40 giorni;
- b) il festival si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) realizzazione di almeno 5 eventi principali all'interno del festival e di eventi collaterali collegati;
- d) il festival deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- e) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione del festival, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al festival, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal festival e dei contributi, anche regionali, afferenti al festival, pari o superiore a euro 120.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 5 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alla realizzazione dei festival multidisciplinari

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival multidisciplinari, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione dei festival multidisciplinari, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera b).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 5.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). I festival multidisciplinari organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il festival deve durare almeno 8 giorni e non deve durare più di 30 giorni;
- b) il festival si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) realizzazione di almeno 20 eventi principali complessivi all'interno del festival, sia nel settore del teatro, che nel settore della musica, che nel settore della danza;
- d) il festival deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- e) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione del festival, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al festival, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 2 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal festival multidisciplinare e dei contributi, anche regionali, afferenti al festival multidisciplinare, pari o superiore a euro 700.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle rassegne di spettacoli dal vivo

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di rassegne, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di rassegne di spettacolo dal vivo, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 2.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). Le rassegne organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunte almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) la rassegna deve durare almeno 40 giorni;
- b) la rassegna si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- c) la rassegna si deve svolgere in luoghi diversi;
- d) realizzazione di almeno 8 eventi principali all'interno della rassegna e di eventi collaterali collegati;
- e) la rassegna deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- f) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione della rassegna, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili alla rassegna, personale retribuito con voucher, liberi

professionisti ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;

- g) ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla rassegna e dei contributi, anche regionali, afferenti alla rassegna, pari o superiore a euro 60.000,00;
- h) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- i) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 7 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle stagioni musicali o attività concertistiche

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di stagioni musicali o attività concertistiche, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di stagioni o attività concertistiche di musica e danza, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, un numero desumibile di spettatori (come ricavabile dai "permessi per spettacoli e trattenimenti" presentati alla SIAE) pari ad almeno 2.000 (nel caso di spettacoli gratuiti viene presa a riferimento la quantità media delle soglie di capienza o di presenza applicate per la determinazione delle tariffe SIAE). Le stagioni o attività concertistiche di musica e danza organizzate dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di

cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) la stagione o attività concertistica si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) realizzazione di almeno 10 eventi principali all'interno della stagione o attività concertistica e di eventi collaterali collegati;
- c) la stagione o attività concertistica deve prevedere la presenza di un direttore artistico o di una o più figure assimilabili ad esso;
- d) contrattualizzazione ad hoc per la produzione e l'organizzazione della stagione o attività concertistica, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili alla stagione o attività concertistica, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- e) ammontare complessivo delle entrate derivanti dalla stagione o attività concertistica e dei contributi, anche regionali, afferenti alle stesse, pari o superiore a euro 50.000,00=;
- f) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- g) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;
- b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 8 requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati al concorso

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di premi, i soggetti pubblici, i soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e le società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, che gestiscono la produzione e la realizzazione di concorsi, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. I concorsi organizzati dai soggetti di cui al comma 1, e giunti almeno alla decima edizione, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'articolo 10, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

- a) il concorso si deve svolgere prevalentemente nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;
- b) il concorso deve prevedere la presenza di una giuria qualificata;
- c) il concorso deve prevedere un montepremi annuale complessivo di almeno euro 10.000,00=;
- d) il concorso deve prevedere un numero minimo di 25 partecipanti effettivi, al netto di eventuali preselezioni, provenienti da almeno 4 diverse nazionalità;
- e) contrattualizzazione ad hoc per l'organizzazione del concorso, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera (contratto a tempo indeterminato o determinato, personale somministrato, personale dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi, personale dipendente di soggetti che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili al concorso, personale retribuito con voucher, liberi professionisti, ecc.), di almeno 1 unità amministrativo, organizzativo, artistico e tecnico. Nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione amministrativa, artistica o tecnica, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile;
- f) ammontare complessivo delle entrate derivanti dal concorso e dei contributi, anche regionali, afferenti al concorso, pari o superiore a euro 50.000,00=;
- g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;
- h) avviamento di rapporti formali di collaborazione (attestati da convenzioni, accordi, contratti, protocolli ecc.) con altre realtà del territorio regionale, nazionali od internazionali operanti nei diversi settori delle attività culturali, anche non di spettacolo dal vivo, o con conservatori, accademie di musica e licei musicali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'articolo 2, numero 18), del Regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 9 verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 con le modalità previste dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera f), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.

Titolo III finanziamento annuale a progetti triennali per la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne e concorsi regionali nei settori del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà, nonché stagioni musicali o attività concertistiche

Capo I incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 10 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, e 8, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai medesimi articoli 4, 5, 6, 7 e 8, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). E' possibile presentare una sola domanda per ogni tipologia di finanziamento stabilite dagli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, ma tale domanda può prevedere lo svolgimento anche di iniziative ed attività afferenti ad altra tipologia tra quelle indicate agli articoli 4, 5, 6, 7 o 8, anche se sprovviste dei requisiti ivi richiesti, purché queste non siano prevalenti. In tale ultima ipotesi, i requisiti di ammissione relativi al numero di spettatori ed all'ammontare complessivo delle entrate e dei contributi afferenti ai progetti possono essere la somma degli spettatori e delle entrate e dei contributi delle iniziative relative a tutte le tipologie per cui viene presentata la domanda. In tale medesima ipotesi, inoltre, i ricavi ed i costi del piano economico preventivo di cui al

comma 2, lettera e), nonché il corrispondente deficit, si riferiscono a tutte le tipologie per cui viene presentata la domanda.

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del Direttore del Servizio:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di enti pubblici territoriali;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei soggetti istanti nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale triennale, che descriva i progetti aventi ad oggetto la realizzazione del festival, del festival multidisciplinare, della rassegna, della stagione o attività concertistica o del concorso, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;

e) piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 27 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 27, relative ai progetti che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, 7, comma 2, e 8, comma 2;

2) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 3, 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 3, e 8, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'articolo 27;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, la domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 15 dicembre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, e 8, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 11 istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 8, nonché all'esatta qualificazione ed all'esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).

2. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo, e salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, può anche ammettere le domande di incentivo per una tipologia di finanziamento diversa da quella richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8. Il Servizio comunica al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad acquiescenza.

3. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17, da una commissione di valutazione nominata con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un

suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

4. Ai sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, uno o più dei componenti esperti in spettacolo dal vivo della Commissione regionale per la cultura, tra quelli indicati all'articolo 6, comma 2, lettera e), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 12 determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai festival, ai festival multidisciplinari, alle rassegne, alle stagioni musicali o attività concertistiche e ai concorsi

1. Il finanziamento annuale per progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche o concorsi è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti triennali aventi ad oggetto, rispettivamente, i festival, i festival multidisciplinari, le rassegne, le stagioni musicali o attività concertistiche e i concorsi.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.

Art. 13 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

Art. 14 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai festival multidisciplinari

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

- a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

Art. 15 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle rassegne

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale

di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore a punti 75, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato G;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e F.

Art. 16 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle stagioni musicali o attività concertistiche

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegare alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore a punti 70, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo

- assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato I;
- b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e H.

Art. 17 sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai concorsi

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato L, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato M.
2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 45 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.
3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati L e M, risulti inferiore a punti 60, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'articolo 20.
4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:
 - a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato M;
 - b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'articolo 12 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e L.

Art. 18 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17 la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi, al Servizio.
2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 11, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti triennali aventi ad oggetto la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegne,

stagioni musicali o attività concertistiche o concorsi ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L e M, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4, comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'articolo 12, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'articolo 10, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4, e 17, comma 4, previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 19 concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 18, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 20 modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per festival, festival multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e concorsi, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'articolo 11, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.
2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'articolo 10, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo articolo 10, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da:
 - a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H, I, L e M;
 - b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'articolo 27 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo articolo 27, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;
 - c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente.
3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire *ex post* sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.
4. Si applica l'articolo 11, commi 4 e 5.

Art. 21 istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'articolo 11.
2. Le relazioni annuali di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C per la realizzazione di festival, D ed E per la realizzazione di festival multimediali, F e G per la realizzazione delle rassegne, H e I per le stagioni musicali o attività concertistiche, L e M per la realizzazione dei concorsi.
3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.
4. Si applicano gli articoli 13, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival, 14, commi 3 e 4, per la realizzazione di festival multimediali, 15, commi 3 e 4, per la realizzazione delle rassegne, 16, commi 3 e 4 per la realizzazione delle stagioni musicali o attività concertistiche, e 17, commi 3 e 4, per la realizzazione dei premi.

Art. 22 riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'articolo 18, salvo che il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'articolo 18, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'articolo 20, comma 1
2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualità del triennio, ma solo nei limiti delle quote di stanziamento determinate ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3. Qualora, invece, da tale calcolo derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 13, comma 4, 14, comma 4, 15, comma 4, 16, comma 4 e 17, comma 4.

Art. 23 concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 100 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20, comma 1, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.
2. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III rendicontazione degli incentivi

Art. 24 modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.
2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Ai sensi dell'articolo 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.
4. Ai sensi dell'articolo 32 ter della legge, le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
5. Al rendiconto è allegato:
 - a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai soggetti

beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi di iniziative e attività, su modello conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'articolo 20 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo articolo 20, comma 2, lettera c).

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 25 rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 della legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'articolo 24, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 10, comma 2, lettera d), e 20, comma 2, lettera a), idonee ad influire *ex post* in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'articolo 9, comma 2.

Capo IV ammissibilità della spesa

Art. 26 principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

- a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;
- b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;
- c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 27 spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore artistico, dei consulenti per la direzione, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di

lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;

b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati;

c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (*service*); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri *service*), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;

d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;

f) spese per premi in denaro, nella tipologia di finanziamento stabilita dall'articolo 7;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione, spese assicurative per responsabilità civile.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 28 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- g) spese per oneri finanziari.

Art. 29 documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.
3. E' ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.
4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.
5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.
6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione Unica relativa al lavoratore.
7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.
8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.
9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 30 documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via *web* e *social media*, e da cui emerge l'evidenza data alla contribuzione regionale.

Titolo IV disposizioni transitorie e finali

Art. 31 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale 7/2000.

Art. 32 disposizione transitoria

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari, un'entità di contributo inferiore di oltre il 12,5 per cento rispetto al contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4.
2. Solo per il primo triennio 2017-2019, la domanda di incentivo di cui all'articolo 10 è presentata entro il termine perentorio del trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 33 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A

(riferito agli articoli 13, 14, 15, 16 e 17)

Indicatore di dimensione qualitativa triennale

Categoria:	Fascia A (da 21 a 30 punti)	Fascia B (da 16 a 20 punti)	Fascia C (da 10 a 15 punti)	Fascia D (da 1 a 9 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

progetto triennale					
2) qualità della direzione artistica e organizzativa	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente
3) tradizione culturale del soggetto istante	ottima	buona	discreta	sufficiente	insufficiente

Allegato B

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) rilevanza internazionale del festival	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,					
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato C

(riferito all'articolo 13)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 20	da 16 a 20	da 11 a 15	da 6 a 10	5
2) numero (desumibile) di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 6000	da 5001 a 6000	da 4001 a 5000	da 3001 a 4000	meno di 3000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da vendita di biglietti, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 3000	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	da 1501 a 2000	meno di 1500

Allegato D

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei festival multidisciplinari

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione del festival	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) rilevanza internazionale del festival multidisciplinare	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico e degli studenti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità di festival con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

realità associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali					
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato E

(riferito all'articolo 14)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei festival multidisciplinari

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 35	da 31 a 35	da 26 a 30	da 21 a 25	20
2) numero (desumibile) di spettatori	più di 8000	da 7001 a 8000	da 6001 a 7000	da 5001 a 6000	meno di 5000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni (anche sponsor tecnici), o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato F

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle rassegne

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla rappresentazione della rassegna	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) rilevanza internazionale della rassegna	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) forme di co-produzione e co-organizzazione,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

promozione congiunta, coinvolgimento di artisti in maniera congiunta					
12) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato G

(riferito all'articolo 15)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle rassegne

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 9 a 15	8
2) numero (desumibile) di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato H

(riferito all'articolo 16)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) innovatività ed originalità del progetto annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) qualità delle iniziative collaterali alla	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

rappresentazione della rassegna					
4) valorizzazione delle lingue minoritarie della Regione	//	//	buono	discreto	insufficiente
5) rilevanza internazionale della stagione musicale o dell'attività concertistica	//	//	buono	discreto	insufficiente
6) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione del pubblico	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) rilevanza e qualità della rassegna con componente "sociale" (spettacoli per "fasce deboli" della popolazione o per favorire la fruizione a soggetti svantaggiati, immigrati presenti sul territorio, ecc., o spettacoli con coinvolgimento attivo dei soggetti appartenenti a tali "fasce deboli")	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
8) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.,	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
9) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri festival regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
10) ricaduta dell'evento in termini turistici, promozionali e di visibilità del territorio regionale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
11) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente

Allegato I

(riferito all'articolo 16)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale delle stagioni musicali e attività concertistiche

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di spettacoli dal vivo	più di 25	da 21 a 25	da 16 a 20	da 11 a 15	10
2) numero (desumibile) di spettatori sia a pagamento che gratuiti	più di 3500	da 3001 a 3500	da 2501 a 3000	da 2001 a 2500	meno di 2000
3) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) numero di spettatori a pagamento accertabile da borderò	più di 2500	da 1501 a 2500	da 1301 a 1500	da 1001 a 1300	meno di 1000

Allegato L

(riferito all'articolo 17)

Indicatore di dimensione qualitativa annuale dei concorsi

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) qualità artistica, innovatività ed originalità del concorso annuale	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
2) numero e qualità di iniziative collaterali alla rappresentazione del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
3) rilevanza internazionale del concorso	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
4) rilevanza delle iniziative dedicate alla formazione dei partecipanti	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

5) attività promozionale, attestata da periodici, flyer promozionali, materiale di approfondimento, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
6) capacità di instaurare partnership e rapporti di collaborazione con altri concorsi regionali, nazionali ed internazionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
7) riconoscimento e/o ottenimento contributo FUS nell'anno precedente	//	//	//	presente (3 punti)	assente
8) curriculum vitae dei membri della giuria	eccellente	buono	discreto	sufficiente	insufficiente

Allegato M

(riferito all'articolo 17)

Indicatore di dimensione quantitativa annuale dei concorsi

Categoria:	Fascia A (da 9 a 10 punti)	Fascia B (da 6 a 8 punti)	Fascia C (da 4 a 5 punti)	Fascia D (da 1 a 3 punti)	Fascia E (0 punti)
1) numero di partecipanti (escluse preselezioni)	più di 50	da 41 a 50	da 35 a 40	da 26 a 34	25
2) numero di edizioni svolte del concorso	più di 26	da 21 a 25	da 14 a 20	da 11 a 13	10
3) montepremi complessivo del concorso	più di euro 22.001	da euro 18.001 a euro 22.000	da euro 15.001 a euro 18.000	da euro 10.001 a euro 15.000	10.000
4) contributi pubblici diversi dagli incentivi regionali	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente
5) capacità del soggetto di attrarre finanziamenti privati, sponsorizzazioni, o di generare ricavi da sbigliettamento, bookshop, ecc.	ottimo	buono	discreto	sufficiente	insufficiente